



REGIONE DEL VENETO

**Azienda  
Ospedale  
Università  
Padova**

**via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA**  
**P.E.C.: [protocollo.aopd@pecveneto.it](mailto:protocollo.aopd@pecveneto.it)**  
**Cod.Fisc./P.IVA 00349040287**

\*\*\*\*\*

**RINNOVO DEL CONTRATTO DEI SERVIZI POSTALI E SERVIZIO D'INVIO TELEMATICO  
DELLA CORRISPONDENZA DELL'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA  
CIG 86136912AE**

Con la presente scrittura privata tra:

**Azienda Ospedale-Università Padova**, (di seguito anche solo "Azienda") con sede legale in via Giustiniani n. 2 a Padova C.F. - Partita IVA n. 00349040287, PEC [protocollo.aopd@pecveneto.it](mailto:protocollo.aopd@pecveneto.it) mail [aopd.provveditorato@aopd.veneto.it](mailto:aopd.provveditorato@aopd.veneto.it) nella persona della Dott.ssa [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], in qualità di Dirigente della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica (nel seguito "Amministrazione")

**E**

**Poste Italiane S.p.A.**, sede legale in Roma, viale Europa 190, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 842633, P. IVA 01114601006, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, viale Europa 190, in persona di Massimo Pasqual giusta procura racc. n. 15547, rep. n. 544454 a rogito del notaio [REDACTED] autenticata nella firma il 26/10/2020, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante Postel S.p.A. sede legale in Roma, Viale Europa 175, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, P. IVA 05692591000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, viale Europa 175 giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma, [REDACTED], repertorio n. 54075 (di seguito nominata, (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore o Appaltatore o Contraente") (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**")

in seguito congiuntamente le "**Parti**"

**PREMESSO**

- che con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 662 del 24/12/2019 l'Appaltatore è risultato aggiudicatario del lotto n. 7 della procedura aperta espletata in via telematica per l'affidamento dei servizi postali e del servizio d'invio telematico della corrispondenza per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, per il periodo di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi e di proroga tecnica di 6 mesi;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 174 del 04/02/2021 è stata recepita la citata Deliberazione di aggiudicazione e per l'effetto, in data 28/08/2021 è stato stipulato con l'Appaltatore il Contratto per il servizio in parola;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 2191 del 12/12/2023 è stata disposta l'estensione del quinto d'obbligo del contratto in essere per i seguenti servizi aggiuntivi:
  - Appendice contrattuale servizi aggiuntivi (per l'invio di raccomandate con ricevute di ritorno, atti giudiziari e corrispondenza internazionale, servizio di invio telegrammi);

- Appendice contrattuale invio di pacchi e di contrassegni superiori ai 2 kg;
- Appendice contrattuale OMF-22-0496 per il servizio di invio raccomandate per il recupero dei crediti/ticket.
- che con la stessa deliberazione del Direttore Generale n. 2191 del 12/12/2023 è stato recepito l'adeguamento dei prezzi, concesso da Azienda Zero a seguito dell'istruttoria svolta dalla medesima, all'operatore economico RTI Poste Italia Spa e Postel Spa; tale revisione dei corrispettivi contrattuali era relativa ai soli servizi di stampa ed imbustamento, inclusi stampa dei fogli aggiuntivi e stampa etichette per provetta, pari al 9,8% a decorrere dal 01/01/2023;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 1201 del 17/06/2024 è stato autorizzato il rinnovo del contratto d'appalto per il servizio in parola con R.T.I. Poste Italiane / Postel S.p.A., con scadenza il 27/08/2024, in base al capitolato d'onere ex art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alle medesime condizioni del contratto originario e degli Addendum, per il periodo di 24 mesi;
- che con note protocollo, agli atti, n. 0040511/2024 e n. 0044765/2024 veniva richiesta a RTI Poste Italiane S.p.A. (mandataria capo-gruppo) e Postel S.p.A. (mandante) la disponibilità al rinnovo del contratto alle medesime condizioni, a cui il Raggruppamento Temporaneo dava riscontro positivo acquisito con PEC di cui ai protocolli n. 0047082 del 08/07/2024 e n. 0047715 del 10/07/2024;
- che le Parti intendono mantenere valida ed efficace ogni pattuizione, condizione, modalità e termine del predetto Contratto stipulato in data 28/08/2021 e dei seguenti Addendum al contratto sottoscritto di cui ai protocolli n. 0056789 del 15/09/2021 (servizi aggiuntivi) n. 0076658 del 26/11/2021 (pacchi >2kg) n. 0048880 del 20/07/2022 e n. 0040511 del 07/06/2024 (raccomandate per recupero crediti) che qui si intendono integralmente trascritte.

**Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate**

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - Valore delle premesse**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Tecnico, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

### **Articolo 2 - Definizioni**

Nell'ambito del Contratto si intende per:

**CONTRATTO:** il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati o allegati, parti integranti della medesima;

**FORNITORE (APPALTATORE):** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

**AZIENDA/E SANITARIA/E:** Azienda Sanitaria contraente, Azienda Ospedaliera contraente, IRCCS IOV e Azienda Zero che utilizzano il presente Contratto nel periodo di sua validità ed efficacia;

**PARTI:** i soggetti contraenti del presente contratto, ossia le Aziende Sanitarie e l'operatore economico aggiudicatario.

### **Articolo 3 – Oggetto del contratto**

Il presente rinnovo del contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, relativa al servizio di gestione della corrispondenza in partenza e in entrata e d'invio telematico della corrispondenza in partenza, come dettagliatamente descritto all'interno del documento denominato **“Capitolato Tecnico”**.

Il presente Contratto, stipulato dalle Parti contraenti, obbliga irrevocabilmente il *Fornitore* nei confronti dell'Azienda a prestare il servizio, nel rispetto delle modalità e dei termini meglio precisati nei successivi articoli dello stesso Contratto, nella misura richiesta dalla Azienda Sanitaria contraente.

### **Articolo 4 – Rapporti tra appaltatore ed Ente contraente**

#### *Direttore dell'esecuzione del contratto*

L'Azienda, comunicherà all'Appaltatore, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, nell'ambito del lotto di riferimento, il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto e si riserva la facoltà di individuare eventuali Direttori Operativi, cui sono demandate le attività di competenza, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

#### *Rappresentante dell'Appaltatore*

L'Appaltatore ha nominato, prima dell'avvio dell'esecuzione dello contratto d'appalto, il Sig. Massimo Pasqual quale proprio rappresentante con poteri decisionali che avrà il compito di rapportarsi con l'Azienda per tutte le questioni relative al contratto medesimo, con potere decisionale quale interfaccia con la Committente che si rapporterà esclusivamente con lui nell'ambito dei rapporti contrattuali che intercorrono con lo stesso Appaltatore. Tale rappresentante dovrà assicurare la propria reperibilità h 24, telefonica ed eventualmente personale, con modalità e tempistiche definite nel contratto al momento di avvio del medesimo servizio.

### **Articolo 5 – Aumento e diminuzioni delle prestazioni contrattuali e opzioni quantitative**

L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore*, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti, alle condizioni, corrispettivi e termini di seguito stabiliti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Azienda si riserva la facoltà di imporre all'Appaltatore, qualora si renda necessario in corso di esecuzione, un'estensione quantitativa del servizio fino alla concorrenza del 50% dell'importo del contratto. L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire il servizio alle medesime condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto.

Inoltre il servizio in oggetto può essere modificato, senza una nuova procedura, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., altresì nel caso di servizi supplementari, resisi necessari e non inclusi nell'appalto iniziale, nel caso in cui la modifica sia determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili e nel caso in cui non alteri la natura generale del contratto.

I servizi oggetto del presente appalto potranno essere ulteriormente ridotti in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o da ognuno degli Enti contraenti o da altro Ente pubblico preposto.

### **Articolo 6 - Cauzione definitiva**

Prima della stipula del presente Contratto e a garanzia degli obblighi assunti, il *Fornitore* ha costituito a favore dell'Azienda contraente, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., appendice alla cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore massimo della fornitura (al netto degli oneri fiscali) mediante fideiussione nr. 07744/8200/00822569 rilasciata da Intesa San Paolo.

Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione del Contratto la cauzione medesima verrà trattenuta dall'Azienda Sanitaria Contraente.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del *Fornitore*, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 11 "Penalità", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso. Pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Azienda per quanto di ragione, verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per

qualsiasi altra causa, il *Fornitore* deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Azienda.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

### **Articolo 7 – Durata e importo del Contratto**

Il presente Contratto ha durata di 24 mesi.

Qualora, anteriormente alla scadenza, non sia stato individuato il nuovo aggiudicatario all'esito della rinnovata procedura, potrà essere disposta la proroga (tecnica) del contratto in scadenza a condizioni invariate fino ad ulteriori 6 mesi, e comunque per il tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura. In caso di proroga il *Fornitore* sarà obbligato ad accettare la stessa e a mantenere le condizioni contrattuali in essere.

Ferma in ogni caso la responsabilità del *Fornitore* per mancata stipula e, nel caso di mancata sottoscrizione per fatto del *Fornitore* riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, spetta al *Fornitore* l'obbligo di risarcire gli eventuali danni causati.

Il valore economico del contratto per la durata biennale, come da aggiudicazione del singolo lotto, corrisponde ad € 239.000,00 oltre Iva.

### **Articolo 8 – Corrispettivi**

I corrispettivi contrattuali dovuti al Servizio dall'Azienda sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.

Tutti i corrispettivi si riferiscono al Servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al *Fornitore* e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

In base a quanto previsto dall'Addendum al contratto, è prevista la revisione dei prezzi con decorrenza 01/01/2024, con cadenza semestrale, calcolata per tutti i servizi oggetto di contratto (recapito...stampa ed imbustamento) che verranno aggiornati, in conformità alle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi; a tal fine sarà utilizzato lo strumento RIVALUTA messo a disposizione dal medesimo ISTAT all'indirizzo <https://rivaluta.istat.it/>

L'operatore economico dovrà attivarsi comunicando all'Amministrazione tramite PEC almeno 30 giorni prima dall'inizio di ciascun semestre di vigenza contrattuale, la propria intenzione di avvalersi della rinegoziazione concordata. A fronte dell'istanza presentata dal Fornitore, l'Amministrazione avvierà un'istruttoria tesa alla verifica della percentuale di incremento dell'indice ISTAT nel periodo di riferimento e, all'esito della medesima, comunicherà al Fornitore la percentuale spettante.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto o in sede di rinnovo o di proroga dello stesso, siano registrati mutamenti nel mercato di riferimento tali da incidere sui relativi prezzi correnti, l'Amministrazione si riserva di avanzare motivata richiesta di revisione in riduzione dei prezzi contrattuali. A tal fine, l'Amministrazione comunicherà a mezzo PEC all'Appaltatore l'intenzione di avvalersi di tale facoltà e la percentuale di revisione richiesta, concedendo all'Appaltatore un termine pari a 60 giorni solari per manifestare la propria disponibilità. L'eventuale riscontro negativo potrà essere valutato anche ai fini della sussistenza dei presupposti per l'attivazione del rimedio di cui all'art. 1467 cod. civ. (risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità).

### **Articolo 9 – Fatturazione e pagamenti**

Ogni componente del RTI emetterà fattura per le prestazioni rispettivamente rese ognuno per la parte di propria competenza ai fini dell'espletamento dell'oggetto del contratto.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è effettuato dall'Azienda in favore di ogni componente del RTI, sulla base delle fatture mensili emesse da quest'ultimi conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

Ciascuna fattura emessa da ogni componente del RTI deve indicare il riferimento al presente Contratto, al CIG e deve essere intestata e spedita ad Azienda Ospedale-Università Padova, che provvederà secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 6, del

Si riportano di seguito i dati obbligatori relativi al Codice Ufficio e al Codice IPA necessari allo scopo:

Codice Ufficio: UFQVDA

Codice IPA: QCAXW8

D.Lgs. n. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo con la singola Azienda contraente, il pagamento sarà effettuato entro il termine di 60 giorni nota SDI dalla data di emissione della fattura. Poste Italiane invierà una prefattura entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento con successivo benestare alla fatturazione.

L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto dedicato alle commesse pubbliche indicato in fattura riportando nella causale di pagamento il numero della fattura di riferimento.

Il *Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, il *Fornitore* non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* può sospendere il servizio, comunque lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Qualora il *Fornitore* si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC Posta Elettronica Certificata, da parte dell'Azienda.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti al *Fornitore* cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Cod. Civ.). In tal caso rimane ferma l'applicazione nei confronti del *Fornitore* delle eventuali penalità di cui all'art. 11 "Penalità e inadempimenti" del presente contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 55 del presente documento contrattuale.

#### **Articolo 10 – Risoluzione del Contratto**

L'Azienda, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, con comunicazione a mezzo PEC, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto.

L'Azienda, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'ordinamento, può risolvere di diritto, anche parzialmente, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi per mezzo PEC al *Fornitore*, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il Contratto nei seguenti casi:

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal *Fornitore* nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- qualora a livello nazionale e/o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione del presente servizio;
- frode nell'esecuzione del servizio;

- ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- superamento della penale massima applicabile (10% dell'importo contrattuale);
- cessazione dell'attività, fallimento;
- subappalto e cessione del contratto non autorizzati;
- inosservanza dell'obbligo di riservatezza e non divulgazione in ordine ad informazioni acquisite in occasione delle prestazioni del servizio.

In caso di risoluzione del Contratto il *Fornitore* si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore dell'Azienda. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Ente contraente/committente il diritto di affidare a terzi la parte rimanente del servizio in danno all'Impresa inadempiente.

All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d'impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

### **Articolo 11 – Penalità e inadempimenti**

Fatti salvi i casi non imputabili all'Appaltatore nei casi di ritardata o mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali, si applicheranno le seguenti penali:

a. nel caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto a quanto previsto in sede di offerta per cause imputabili all'appaltatore, si applicherà la penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fermo restando il limite massimo del 10% prescritto dal comma 2 dell'art. 113-bis del codice.

b. nel caso di reiterato inadempimento, sia per omissione di quanto dovuto, sia per ritardo nell'osservanza dei termini di consegna offerti dall'appaltatore, a lui imputabili, si applicherà la penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fermo restando il limite massimo del 10% prescritto dal comma 2 dell'art. 113-bis del codice.

c. nel caso di interruzione non programmata dei servizi di interfaccia web o degli web services di invio e conferimento telematico dei documenti in partenza ai sistemi della ditta aggiudicataria, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, l'ente sanitario contraente applicherà la penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, valutata anche la durata della interruzione del servizio e il protrarsi in più occasioni del disservizio. Tale procedimento avverrà in contraddittorio, sulla base di verifiche tecniche disposte dagli uffici preposti ai sistemi informativi di ogni singola azienda sanitaria.

#### **Procedimento**

L'ente sanitario contraente provvederà a contestare l'addebito di penale, mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L'ente sanitario contraente, entro un termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni rispetto all'illecito contestato.

L'ente sanitario contraente, valutata l'infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte dell'appaltatore, applica le penali previste nel presente contratto a valere sulla garanzia definitiva o sulle fatture emesse dall'appaltatore.

Nel caso in cui l'ente sanitario contraente, a causa delle inadempienze dell'appaltatore, si rivolga ad un terzo, sono addebitate all'appaltatore le spese correlate all'esecuzione in danno.

Non sarà motivo di applicazione di penalità lo slittamento delle azioni espressamente autorizzato dall'Ente Committente e il ritardo per cause di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore, opportunamente motivato e notificato come sopra.

Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, l'Appaltatore

dovrà tempestivamente notificare e argomentare tale circostanza all'ente sanitario contraente, per iscritto e anticipata a mezzo e-mail, agli indirizzi che verranno forniti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore potrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Azienda nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte dall'Azienda ovvero non vi sia stata risposta o la stessa sia pervenuta oltre il termine suddetto, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate.

È fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dall'Ente Sanitario contraente. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti allo stesso Azienda dall'avvio di una nuova procedura d'appalto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (art. 1223 c.c.).

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Nel caso in cui Poste abbia maturato penali, si conviene che le stesse vengano recuperate mediante emissione di nota di debito (fuori campo I.V.A. ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e s.m.i.) da parte del Cliente. L'importo della suddetta nota di debito sarà pagato da Poste entro 60 giorni dalla data di emissione, con accredito sul ccp indicato dal Cliente o eventualmente e previa autorizzazione di Poste, in compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dal Cliente.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Azienda potrà risolvere il contratto per grave inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

#### **Articolo 12 – Recesso unilaterale**

L'Azienda potrà, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con comunicazione a mezzo PEC, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., così come previsto dall'art. 21- sexies L. 241/90 e s.m.i..

#### **Articolo 13 – Contratto e spese**

Il presente Contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata stipulata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., redatta in unica copia.

Tutte le spese, relative al Contratto, comprensive di bollo, saranno a carico del *Fornitore*. La sola IVA sarà a carico dell'Azienda.

Il presente Contratto è sottoposto a registrazione fin dall'origine. Le eventuali spese sono a carico della parte che ha interesse alla registrazione.

In caso di particolare urgenza, l'Azienda può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

#### **Articolo 14 – Trattamento dei dati e consenso al trattamento**

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente contratto e dai relativi Allegati, le Parti, ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, opereranno in qualità di Titolari autonomi, nel pieno rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

In particolare, Poste Italiane in qualità di fornitore del servizio postale universale, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle prestazioni afferenti il predetto servizio postale, opererà in qualità di Titolare del Trattamento.

Le persone autorizzate al trattamento saranno individuate da ciascun Titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per tutta la durata del presente contratto le disposizioni in materia di trattamento dei

dati personali in relazione alle attività svolte ed in particolare a non comunicare, né diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente contratto, pena l'assunzione di responsabilità per i danni causati dall'uso improprio.

I dati raccolti e/o trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di assicurare che il trattamento soddisfi i requisiti imposti dalla normativa applicabile e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Le stesse Parti si vincolano inoltre ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e a prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

Ferma restando la titolarità del trattamento in capo a Poste Italiane in qualità di fornitore del servizio postale universale, Poste medesima, in relazione all'espletamento delle prestazioni previste in esecuzione del presente contratto e dai relativi Allegati, opererà in qualità di Responsabile in relazione al trattamento dei dati rientranti nella titolarità del Cliente ed effettuati per suo conto.

Le Parti si obbligano a regolare con separato atto la nomina di Poste Italiane a Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016 (All. ).

#### **Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il *Fornitore* si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Azienda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con PEC, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il *Fornitore*, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. A tal fine, l'Azienda verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il *Fornitore*, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede lo stesso Azienda.

Il *Fornitore*, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al *Fornitore* mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del *Fornitore* medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

#### **Articolo 16 – Protocollo di legalità**

All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente



il contenuto e gli effetti.

L'Ente sanitario contraente risolverà immediatamente e automaticamente il contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche in una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

#### **Articolo 17 – Foro competente**

Per tutte le controversie relative all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione e alla risoluzione del Contratto sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale il singolo Ente Sanitario contraente.

È esclusa ogni competenza arbitrale.

Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

#### **Articolo 18 – Responsabile del servizio**

Il *Fornitore* metta a disposizione quale Responsabile del Servizio [REDACTED] con i seguenti riferimenti [REDACTED]

Il Responsabile del Servizio è inteso quale soggetto di riferimento per l'Azienda.

In caso di sostituzione del Responsabile del Servizio nel corso del Contratto, il *Fornitore* dovrà tempestivamente darne comunicazione all'Azienda, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile del Servizio proposto in sostituzione. È fatta salva la possibilità per il *Fornitore* di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione di servizi.

#### **Articolo 19 - RUP e DEC**

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la fase di stipula del presente Contratto, è la dott.ssa Antonella Dai Pra', Dirigente della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

L'Azienda ha nominato il Direttore della U.O.C. Affari Generali in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi e per gli effetti degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ne comunicherà i riferimenti al *Fornitore* in sede di stipula del presente contratto.

Il DEC è il soggetto preposto, tra l'altro, alla vigilanza dell'esecuzione del servizio, alla verifica della corrispondenza della prestazione alle obbligazioni contrattuali, al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Svolge altresì tutti gli ulteriori compiti e attività demandategli dalla normativa vigente.

#### **Articolo 20 - Domicilio e comunicazioni**

Ogni modifica al Contratto dovrà essere apportata dalle Parti esclusivamente per iscritto.

Ogni comunicazione o notificazione inerente al presente Contratto sarà effettuata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata all'indirizzo indicato in seguito dalle Parti.

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio legale al seguente indirizzo:

- per Azienda Ospedale-Università Padova

PEC: [protocollo.aopd@pecveneto.it](mailto:protocollo.aopd@pecveneto.it)

- per il Fornitore Poste Italiane S.p.A.

## Articolo 21 – Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi, del D.P.R. n. 207/2010 nei limiti di ultrattività dello stesso, le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. nonché l'ulteriore normativa vigente in materia di accesso agli atti e di accesso civico.

Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano inoltre le disposizioni del codice civile e della L. n. 136/2010.

Sono da intendersi richiamate, altresì, le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e alle relative disposizioni correttive.

Eventuali condizioni contrattuali inserite dall'aggiudicatario nella propria offerta ovvero allegate alla stessa saranno considerate come non apposte ove contrarie alla normativa vigente, alle disposizioni contenute nel presente Atto o nella *lex specialis* di gara.

**Le Parti dichiarano di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Contratto e di averne compreso la portata e gli effetti.**

### Per Azienda Ospedale-Università Padova

████████████████████

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.

### Per il Fornitore

████████████████████

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.

## Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il sottoscritto ██████████ in qualità di procuratore o legale rappresentante del *Fornitore*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: **Artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.**

### Il Fornitore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate.